

*Corso per
«Gestore della crisi di impresa»*

Brevi cenni sul d.lgs. 136/2024
cd. correttivo ter

06.Nov.2025– Modalità webinar

Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

- Prevenzione e gestione della crisi
- Favor per il risanamento e la continuità aziendale
- Funzione di «extrema ratio» gli strumenti liquidatori
- Valorizzare l'autonomia nella composizione della crisi
- Salvaguardare i rapporti in atto ed il ruolo dell'impresa nell'assetto generale del mercato e salvaguardare i rapporti di lavoro ed i rapporti commerciali

Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza

- Legge delega 155/2017
- Decreto legislativo 14/2019
- Decreto legislativo 147/2020 (correttivo I)
- Decreto legislativo 83/2022 (correttivo II)
- Decreto legislativo 136/2024 (correttivo III)

10 Giugno 2024: il CdM approva lo schema di modifica del CCII – cd Correttivo III

- Coordinamento tra disposizioni del Codice (alcuni difetti di coordinamento)
- Aggiornare i riferimenti normativi ed il coordinamento con altre normative
- Corregge alcuni errori materiali
- Chiarisce alcuni dubbi interpretativi

27 settembre 2024

pubblicazione in GU del d.lgs. 13.09. 2024, n. 136

Da una prima lettura appaiono evidenti

1. il ruolo potenziato dei professionisti coinvolti,
2. il rilievo dato alla prevenzione della crisi,
3. il restyling della composizione negoziata,
4. una migliore regolamentazione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza in ottica anti-abuso
5. la rinnovata disciplina dei debiti tributari

(R. Angarano, Il terzo correttivo al CCII: uno sguardo d'insieme – Altalex)

Principali aree di intervento

- Definizioni ex art. 2
- Doveri delle parti
- Composizione negoziata
- Transazione fiscale e *cram down*
- Misure cautelari e protettive (estensione e protezione uniforme)
- Regime della domanda con riserva (limitazione per evitare abusi)
- Disciplina del concordato in continuità
- Soci: *relative priority rules* (ambito di applicazione)
- Piano del concordato ed accordi di ristrutturazione: sono stati coordinati maggiormente con la normativa societaria

I professionisti indipendenti

- Sono le figure centrali delle procedure di composizione negoziata
- Definiti all'art. 2 comma 1, lett. o

«professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all'albo **elenco** dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali **e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b)**;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale **tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio**; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

Requisiti dei professionisti indipendenti

Art. 358 c. I

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

- Professionalità
- Indipendenza
- Esperienza documentata
- Capacità di valutazione
- Capacità di implementazione
- Formazione continua

Consumatore

- «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, **e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti in tale qualità** ~~per i debiti estranei a quelli sociali;~~

Doveri delle parti (art.4)

(comma I)

Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, e i creditori e **ogni altro soggetto interessato*** devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

(comma 2, n.4)

I creditori e **tutti i soggetti interessati*** alla **regolazione della crisi e dell'insolvenza** hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6



Art. 4 mantiene la funzione di norma di sistema

*La **categoria dei soggetti interessati** non contempla solo chi vanta diritti o interessi restitutori su beni in possesso al debitore, ma anche terzi acquirenti o affittuari dei beni in liquidazione, gli offerenti non aggiudicatari, terzi garanti, parti correlate al debitore; vengono considerate tali anche le rappresentanze sindacali

Composizione negoziata

Art. 12 vengono inserite le parole «anche soltanto» prima dell'indicazione «in condizioni di squilibrio economico-patrimoniale o economico-finanziario», quindi ne deriva che la domanda di composizione può essere presentata anche da un'impresa che si trovi già in stato di insolvenza (come del resto già affermato dalla giurisprudenza)

Modifiche anche su:

- Ruolo del debitore
- Attività dell'esperto indipendente
- Possibilità di condurre le trattative senza la presenza dell'esperto (che deve però essere informato dall'imprenditore)
- Possibilità di protrarre la composizione negoziata oltre 180 giorni
- Misure protettive, linee di credito, ruolo dell'esperto nei rapporti con la banca

Transazione fiscale e *cram down*

La transazione fiscale può essere proposta anche in ambito di Piani di Ristrutturazione soggetti ad Omologazione (PRO)

Accordo transattivo con Agenzia delle Entrate può comportare pagamenti parziali o dilazionamento dei debiti

Cram down: omologazione della procedura intrapresa da parte del Tribunale, nonostante contestazione della proposta da parte di un creditore, appartenente ad una classe dissenziente; il Tribunale omologa perché ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili.

Procedimento unitario

- Alcune modifiche solo formali
- Alcune modifiche sostanziali: art. 44 (domanda cd. prenotativa) – art. 51 (reclamo) – art 53 (effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione)- art 54 (misure protettive e cautelari)

*Corso per
«Gestore della crisi di impresa»*

**Profili del
cd. «procedimento unitario»**

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo

per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

- Art. 2 – Principi generali

d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di *particolare celerità*, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato.

D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

- I. Disposizioni Generali
- II. Composizione negoziata della crisi
- III. Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**
- IV. Strumenti di regolazione della crisi
- V. Liquidazione giudiziale
- VI. Disposizioni relative ai gruppi di imprese
- VII. Liquidazione coatta amministrativa
- VIII. Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
- IX. Disposizioni penali
- X. Disposizioni per l'attuazione del CCII, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Profili processuali nel CCII

- Titolo I, Capo II

Sezione III: principi di carattere processuale (artt.7-10)

- Titolo III, Capo IV

Sez. I : iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale (artt. 37-39)

Sez. II: procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)

Sez. III: misure cautelari e protettive (artt.54-55)

Perché un procedimento unitario?

- «Reductio ad unum» della fase iniziale delle iniziali delle diverse procedure esistenti
- Creare una sorta di «contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione e miranti alla regolazione della crisi e dell'insolvenza»
- Individuare «un'unica sede processuale globalmente destinata all'esame di situazioni di crisi o di insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria»
- SEMPLIFICAZIONE
- RAZIONALIZZAZIONE
- CELERITA'
- FAVOR PER LE SOLUZIONI NEGOZIALI

***La reductio ad unum* nell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

- Pluralità di procedimenti pendenti
- Pluralità di domande contrapposte
- Possibili lungaggini in danno delle ragioni dei creditori e dell'impresa

Cassazione Civile, SS UU, 15.05.2015 n. 9934,

La riforma dettata dal D.Lgs. 5/2006 – che ha abrogato l'istituto del fallimento d'ufficio, lasciando inalterato l'art. 186 L.F., in difetto di diversa disposizione transitoria, è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore con la conseguenza che non può dichiararsi il fallimento d'ufficio dell'imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione

Cassazione civile, SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935

“In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180, e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.

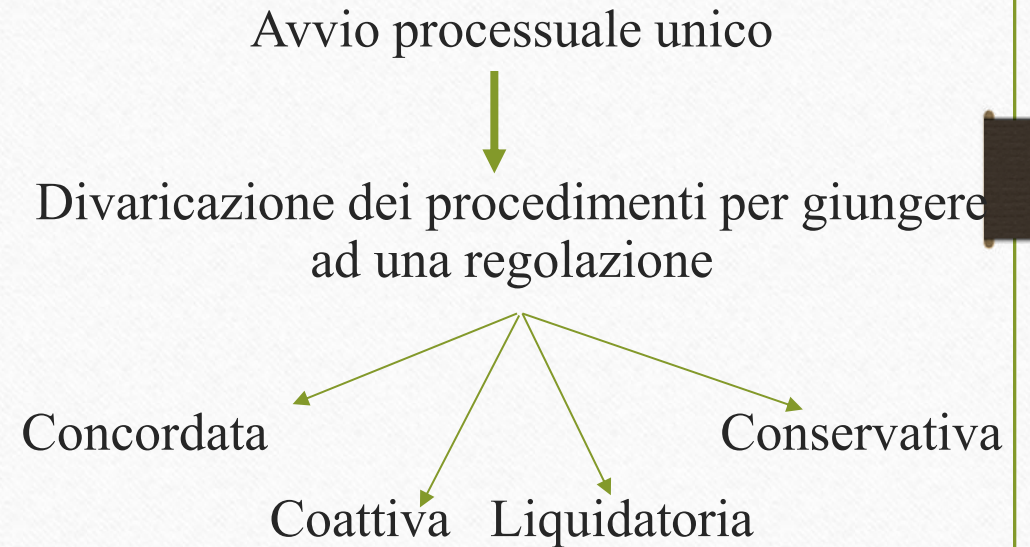
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 c.p.c., comma 2, in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi”.

Il procedimento unitario nel CCII

Spazio processuale unico per tutti i debitori, con eccezione degli enti pubblici denotato proprio dall'avvio (processuale) unico

Presenta una struttura conforme allo schema dell'art.15 L.Fall.

«E' un precipitato della impostazione sostanziale del CCII, ispirata al favor per le soluzioni negoziate e tesa a confinare al ruolo di *extrema ratio* le soluzioni liquidatorie» (D'Alonzo – De Santis)



Nella Relazione Illustrativa si legge:

«è stato previsto un provvedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza che costituisce una sorta di ***contenitore processuale uniforme*** delle iniziative a carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni»

«Se il contenitore processuale è unitario, di certo però non lo è il procedimento!»

Domanda (art. 40)



Apertura fase liquidazione (art.41)

oppure

Apertura procedimento di accesso alla regolazione concordata (art.44)

Intervento del d.lgs. 83/2022 (correttivo CCII)

Direttiva (UE) 2019/1023

(Art. 25 comma I, lett.b)

il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione deve avvenire :

«in modo *efficiente* ai fini di un espletamento *in tempi rapidi* delle procedure»

Si riflette/semplifica principalmente :

- *forma della domanda di accesso agli strumenti*
- *forma dei provvedimenti che definiscono i procedimenti*
- *impugnazioni*

Principi di carattere processuale

Art. 7 – Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate *in un unico procedimento* e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
 - a) *la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*
 - b) *il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;*
 - c) *nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.*
3. Ferme le ipotesi ~~di conversione~~ di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

(*) Art. 73 ed art. 83 : revoca
dell'omologazione e conversione in
liquidazione controllata

(**) Art. 49 comma 2 : mancato rispetto dei
termini dell'art.44, mancato deposito delle
spese, casi art. 47, casi art. 106, mancata
approvazione concordato preventivo,
mancata omologazione accordo
ristrutturazione o concordato preventivo

Istanza dei soggetti
legittimati
(no automatismo)



Apertura procedura
liquidazione giudiziale

Le «condizioni negative» previste al comma 2: alcuni rilievi

- Cumulo delle tre ipotesi che si risolve in situazioni di inammissibilità, posto che in presenza di piano manifestamente inadeguato o di assenza di convenienza/presenza di pregiudizi per i creditori, la domanda sarà inammissibile.
- Come deve interpretarsi il requisito della espressa convenienza? Da verificarsi a livello formale (dichiarazione) o sostanziale? Ma in questo secondo caso si ha una sorta di anticipazione di valutazione del merito della domanda di accesso allo strumento di regolazione indicato?
- Se il comma 2 è finalizzato ad evitare situazioni di abuso in danno ai creditori, come si coordina con la previsione del termine ex art. 44? La previsione dell'art.7 comma 2 resta comunque non-operativa in pendenza del termine?

-
- Da una lettura di sistema con l'art.47 sembrerebbe potersi individuare una **gradazione delle patologie che determinano la dichiarazione di inammissibilità** e, per contro, permettono la concessione del termine per l'integrazione (ex art.47 comma IV), sicché «a fronte di una domanda di accesso al concordato preventivo e di una contrapposta domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è possibile concedere un termine per l'integrazione della prima domanda – differendo quindi la decisione sulla domanda di liquidazione giudiziale – in presenza di patologie «non estreme» mentre nel caso delle patologie più gravi la clausola «a condizione che» di cui all'art.7 consente al Tribunale di procedere all'immediata (e contemporanea) definizione della domanda di concordato e della domanda di liquidazione giudiziale optando, evidentemente, per quest'ultima» (Rolfi)

Considerazioni di sintesi sull'art.7

- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda non inammissibile → trattazione della domanda/esito negativo → istanza /apertura della procedura di liquidazione
- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda inammissibile → esito negativo → istanza/apertura della procedura di liquidazione
- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda inammissibile/domanda non accolta → esito negativo .

In assenza di istanza per la apertura della procedura di insolvenza NON si hanno altri effetti.

Ambito di applicazione dell'art.7

- Concordato preventivo
- Accordi di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Liquidazione giudiziale/coatta amministrativa

- *Concordato minore*
- *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
- *Liquidazione controllata*

I principi di carattere processuale ex artt. 7-11 CCII

Cenni sulla domanda di accesso e relativa documentazione

Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

Art. 8 – Durata massima delle misure protettive

Art. 9 – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

Art. 10 – Comunicazioni telematiche

Art. 11 – Giurisdizione internazionale

Ambito di applicazione dell'art.7

- Concordato preventivo
- Accordi di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Liquidazione giudiziale/coatta amministrativa

- *Concordato minore*
- *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
- *Liquidazione controllata*

Art. 8

Durata massima delle misure protettive

La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, **di dodici mesi**, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

- Durata massima complessiva, anche considerando periodi non continuativi
- Comprende sia il periodo inerente la composizione negoziata che quello inerente gli strumenti

Art. 9, c. I

Sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 ***non si applica*** ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

- L. 155/2017: principio di semplificazione e di riduzione della durata e dei costi
- Ribadito nell'art. 44
- Deroghe: art. 201 c. X; art. 207, c. XVI,

Art. 9, c. II

Patrocinio legale

Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è **obbligatorio**.

- Deroghe: domanda di insinuazione al passivo (art. 201); domanda di liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento (art.269)
- Cfr. art. 40 – apertura liquidazione giudiziale (debitore può stare in giudizio personalmente)

Art. 10

Comunicazione telematiche (come modificato dal correttivo III)

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD)

2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono

3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Domicilio Digitale

Il domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lett. n-ter del CAD

un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

Domicilio digitale e comunicazioni

- Doppio binario: soggetti obbligati (comma 1) ed altri soggetti
- Canale prioritario delle comunicazioni per tutti i soggetti dotati di domicilio digitale
- Domicilio del comma 2 è un «domicilio riservato» o «domicilio apposito»
- Criticità sulle modalità della «tempestiva comunicazione»
- Impossibilità della comunicazione telematica : per mancata attivazione o per causa imputabile al destinatario (onere di attivazione e manutenzione del domicilio digitale); *ed in caso di causa non imputabile al destinatario?*

Giurisdizione

- Internazionale (art.11)
- Italiana (art.26)

Duplici criterio: COMI e dipendenza

il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza

Eccezioni: fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa della UE

La scelta del criterio basato su COMI e dipendenza risponde a:

- Reg. UE 2015/848 (insolvenza transfrontaliera)
- L. 155/2017 art. 2 lett. f: «Recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro principale degli interessi del debitore» come definita dall'ordinamento della UE



Art. 2 lett. m CCII:

*il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale
e riconoscibile dai terzi*

Il secondo criterio è dato dalla «dipendenza»

- Reg. UE 2015/848 (insolvenza transfrontaliera) definisce la dipendenza come «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore **esercita o ha esercitato** nel periodo di **tre mesi anteriori** alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, **in maniera non transitoria, una attività economica con mezzi umani e con beni**»
- Il CCII non richiama espressamente la definizione

COMI in Stato extra UE, ma dipendenza in Italia: art. 64 ss. l.218/95 (diritto internazionale privato)

Art. 11

Giurisdizione internazionale

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, **la giurisdizione italiana** sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge **sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.**
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste **anche per le azioni che derivano** direttamente dalla procedura.

Art. 26

Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, *quando ha una dipendenza in Italia*.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del *regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015*, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Art. 27

Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'*articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) *per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;*

b) *per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;*

c) *per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*

Competenza

- Non si basa sul petitum o sulla causa petendi ma sui dati oggettivi riferiti all'impresa
- Non tutti i tribunali sono competenti per ogni genere di procedimento
- Il comma 3 non presenta una presunzione assoluta

Irrilevanza dei trasferimenti nell'anno precedente la domanda di accesso agli strumenti

- Art. 26 comma II
- Art. 28 comma I

Evitare i fenomeni di cd. forum shopping

Non rendere fenomeni di discontinuità come elementi di pregiudizio ai creditori

Art. 29

Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'*articolo 45 del codice di procedura civile*, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Art. 31 – Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

3.

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alle procedure di insolvenza

Legittimazione ad agire

Domanda «prenotativa» o «con riserva»

Presentazione della domanda di accesso agli strumenti

- La domanda è presentata con **ricorso** al Tribunale (composizione collegiale)
- E' legittimato a proporre il ricorso per accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza : il debitore.
- Sono legittimati a proporre ricorso per liquidazione giudiziale: il debitore, i creditori, le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sulle imprese, gli organismi; il pubblico ministero.

Domanda di accesso e domanda «*prenotativa*» o «*con riserva*»

- Il debitore presenta una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 40 indicando il percorso e *presentando la documentazione richiesta dall'art. 39 c. I e II*
- Il debitore presenta una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 c. I lett.a) presentando *solo la documentazione richiesta dall'art. 39 c. III*, con l'obbligo di produrre la documentazione entro il termine assegnato dal giudice

Documentazione ex art. 39 c. I e II

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale **le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale**, se questa ha avuto una minore durata, **le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi**. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, **una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto**. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare **una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione** di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Documentazione ex art. 39 c. III

Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda **unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.** L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

Art. 37.

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale**
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 37 c. I

Legittimazione ad agire: il debitore

- Domanda per accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Interesse di natura individuale
- Tutela degli interessi dell'impresa

Fauceglla individua nell'art.37 una norma di sintesi che richiama gli artt. 161 e 182 bis L.Fall. e traduce in termini di diritto positivo il principio «proprietario» delle iniziative imprenditoriali

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: categorie soggettive

- Interessi individuali: il debitore, i creditori
- Interessi «misti» : gli organi ed autorità di controllo e vigilanza sulle imprese
- Interessi pubblici: pubblico ministero

in assenza di istanze, il Tribunale non può agire d'ufficio ma dovrà effettuare una segnalazione al PM (art. 38, c.II)

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: i creditori

- Riprende quanto previsto dall'art. 6 L.Fall
- E' legittimato in virtù dell'esistenza del credito
- Il creditore è portatore di un interesse individuale non di quello generale di tutti i creditori, sicché in carenza di interesse del proponente il ricorso sarà respinto
- La giurisprudenza ritiene valido il patto di rinuncia al ricorso presentato o, stipulato ante presentazione, il patto con il quale si obbliga a non presentare ricorso

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: i creditori

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato che può agire:

- qualunque creditore in grado di chiedere ammissione al passivo
- il creditore privilegiato
- il creditore che vanti un credito ancorchè (eventualmente): non liquido, non certo, non esigibile, non ancora scaduto
- il creditore che abbia un rapporto di parentela o coniugio con il debitore
- il creditore condizionale (ma la dottrina, sul punto, è divisa)
- il creditore del creditore che agisce in surrogatoria

Art. 37 c. II – Art. 38

Legittimazione ad agire: il pubblico ministero

- Anche il PM agisce con ricorso
- Può procedere indipendentemente dalle parti ed in aggiunta ad esse
- Non è vincolato a precedenti infruttuosi tentativi di esecuzione forzata
- In presenza della rinuncia del creditore, può proseguire
- Può, a sua volta, rinunciare alla domanda di liquidazione
- Può proporre reclamo ai sensi dell'art. 50
- E' parte necessaria e gode, dopo la riforma, di più ampi poteri di intervento

Ricorso del PM su segnalazione del Tribunale

- La segnalazione del Tribunale è un provvedimento neutro, non è un provvedimento di carattere decisorio
- Anche il magistrato che ha fatto la segnalazione può pronunciarsi sul ricorso del pubblico ministero: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si prospetta violazione dell'art. 111 Cost (con riferimento all'imparzialità)

Domanda di accesso ex art. 40

Comma II

Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è **sottoscritto dal difensore munito di procura**. Per le società, la **domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.**

- La sottoscrizione ex art. 12°-bis richiama obbligo gestorio ex art. 2086
- Il verbale notarile è richiesto solo per l'attivazione della domanda, non anche per la determinazione del contenuto
- Gli amministratori non possono essere rimossi, se non per giusta causa, dalla iscrizione della decisione alla (eventuale) omologazione

Obbligo di deposito ex art. 39 c. II

- Può interpretarsi come una traduzione del più generale obbligo di lealtà
- Quali conseguenze per il mancato deposito? Inammissibilità?
- Sanzioni penali in caso di successiva apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 c. III, lett.c; art. 327 cp.)
- Valutazione della condotta nella successiva procedura di esdebitazione

Publicità della domanda ex art. 40

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è **comunicata dal cancelliere al registro delle imprese**. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. **La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.**

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, ***il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato*** ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo **per causa imputabile al destinatario**, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, **per cause non imputabili al destinatario**, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'*articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229*, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Cause imputabili al destinatario

- Difficoltà di funzionamento del sistema
- Virus informatici

Passaggio da una forma di notificazione all'altra **NON** richiede rinnovazione della richiesta di parte

L'esito negativo dell'invio non deve essere provato con allegazione del messaggio, ma può essere attestato dal cancelliere

Domanda con riserva (art. 44)

- Sostituisce quello che era indicato come «concordato in bianco» o «concordato prenotativo»
- In vigore della L Fall si erano avute anche esperienze di prassi poco virtuose, sicché già dal 2013 sono stati introdotti più stringenti obblighi di trasparenza
- La previsione dell'art. 44 si rivolge a quei debitori che non sono ancora in grado di prospettare uno scenario risolutivo

-
- La presentazione della domanda ex art. 44 non è richiesta di termine, ma è atto di avvio del procedimento di regolazione della crisi e ne produce gli effetti (Cass. 12.03.2020, n. 7117)
 - L'eventuale indicazione di un possibile percorso non risulta vincolante poiché nel termine indicato dal giudice il debitore potrà valutare un mutamento di orientamento, dandone anche informazioni nei rapporti periodici informativi.

Contenuto della domanda ex art. 44

- Contenuto minimo obbligatorio

Identificazione dell'imprenditore

Sede

Situazione di crisi

Documenti ex art. 39 c. II

- Contenuto eventuale

Ipotesi di percorso di regolazione

Illustrazione di progetto di ristrutturazione

Richieste di autorizzazioni per attività relative ai pagamenti, agli atti di straordinaria amministrazione, a sospensione/risoluzione rapporti pendenti

Richieste di autorizzazioni alla vendita

Documentazione ex art. 39 c.II

- Bilanci degli ultimi tre esercizi (oppure dichiarazione redditi e dichiarazione IRAP)
- Elenco nominativo dei creditori, indicazione delle cause di prelazione e del domicilio legale
- Risolta la criticità per le imprese non soggette all'obbligo del bilancio
- Permane il dubbio circa la documentazione «equipollente» ai bilanci (ancora non approvati)
- Deve allegarsi il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese? Non è richiesto, ma è opportuno

Art. 44.

Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine, **decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2**, compreso tra trenta e sessanta giorni, e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi **comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza** e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, **oppure chiede l'omologazione** ~~la domanda di omologazione~~ degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure **l'omologazione** ~~la domanda di omologazione~~ del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi **e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f)**; ~~Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f)~~ c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto 2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini. e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi del comma 1.

1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

Art. 44 – c. II

Revoca del termine

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

Misure cautelari e protettive

- Dalla generale definizione ex art. 2 lett.p si arriva all'art. 54 che distingue misure indirizzate a tutelare gli interessi dei creditori dal rischio di dispersione del patrimonio del debitore (in pendenza di misure concorsuali) e misure indirizzate a tutelare il patrimonio aziendale (in vista del buon esito del risanamento)

-
- **Misure cautelari** possono essere tipiche (sequestro conservativo o sospensione delle procedure esecutive) o atipiche (ad es. di carattere inibitorio)

- Misure protettive possono essere richieste dal debitore con la domanda ex art. 40, ma altresì anche durante le trattative (prima del deposito della domanda di accesso)
- Conservano efficacia (in caso di domanda ex art. 44) anche in caso di mutamento dello strumento richiesto

Misure protettive (art.18)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio **nei confronti di tutti i creditori**. ~~L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. Con la medesima istanza l'imprenditore può chiedere anche che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti~~
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. ~~Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.~~

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1

5. I creditori, **ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti**, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. **Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate, non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario

Art. 54

1. In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. (1)

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17 e 18.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello eventualmente indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, *((anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,))*

le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando *((la domanda di cui agli articoli 17 e 18.))*

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello *((eventualmente))*

indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'[articolo 3, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015](#) può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la *((procedura aperta))*.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.